



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Osservatorio nazionale per la qualità della formazione continua in Sanità

REGOLAMENTO INTERNO

INDICE

Art. 1 - Funzioni

Art. 2 - Responsabile dell'ONFoCS

Art. 3 - Conflitto di interessi

Art. 4 - Riunioni e audizioni

Art. 5 - Gruppi di lavoro

Art. 6 - Verbali

Art. 7 - Archiviazione e diffusione dei documenti

Art. 8 – Definizione del programma annuale e del Rapporto

Art. 9 - Rapporti con gli Osservatori regionali

Art. 10 - Segnalazioni

Art. 11 - Verifiche della qualità

Art. 12 - Proposta di avvio del procedimento sanzionatorio

Art. 13 - Norme transitorie e finali



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Osservatorio nazionale per la qualità della formazione continua in Sanità

Articolo 1 (Funzioni)

1. Il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per la qualità della formazione continua in sanità ("ONFoCS") è disciplinato dagli Accordi Stato-Regioni in materia di ECM e dal presente Regolamento.
2. L'ONFoCS svolge i seguenti compiti, previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 e dalla determina istitutiva del 5 giugno 2017:
 - a) vigila sulla qualità dei contenuti degli eventi formativi;
 - b) verifica la coerenza degli eventi realizzati con gli obiettivi formativi programmati;
 - c) relaziona alla Commissione nazionale per la formazione continua ("CNFC") sui flussi di offerta e domanda formativa avvalendosi dell'Anagrafe nazionale;
 - d) rileva i dati costitutivi del *report* annuale nazionale sullo stato di attuazione del Programma nazionale ECM;
 - e) promuove ricerche sui criteri e le modalità per l'avvio e lo sviluppo di nuove e più efficaci metodologie di valutazione dei percorsi formativi;
 - f) elabora pareri e proposte alla CNFC sulle materie di propria competenza;
 - g) supporta le valutazioni di qualità delle attività formative compiute dai *provider* in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di formazione.
3. I documenti elaborati dall'ONFoCS sono sottoposti all'approvazione della CNFC.

Articolo 2 (Responsabile dell'ONFoCS)

1. Rappresenta l'ONFoCS e presiede le sedute regolandone la discussione.
2. Fissa la data delle riunioni, formulandone l'ordine del giorno, e riferisce alla CNFC sulle attività svolte.
3. In caso di oggettivo impedimento, delega le proprie funzioni di coordinamento delle riunioni e di rappresentanza dell'ONFoCS ad altro componente.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Osservatorio nazionale per la qualità della formazione continua in Sanità

Articolo 3

(Conflitto di interessi)

1. I componenti dell'ONFoCS sottoscrivono alla prima riunione utile una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, ai sensi delle normative vigenti in materia di ECM, rispetto alle funzioni dell'ONFoCS. La mancata sottoscrizione della dichiarazione comporta la decadenza.
2. I componenti informano tempestivamente il Responsabile di qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, relativa a singoli atti, tramite posta elettronica. I componenti si astengono dal compimento degli atti in conflitto di interessi.
3. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono conservate agli atti della Segreteria dell'ONFoCS.

Articolo 4

(Riunioni e audizioni)

1. L'ONFoCS si riunisce ogni qualvolta sia necessario, e comunque almeno due volte all'anno, per lo svolgimento delle proprie funzioni.
2. Le riunioni dell'ONFoCS sono convocate dal Responsabile, con un preavviso non inferiore a cinque giorni, tramite l'indirizzo di posta elettronica cnfc@agenas.it. La convocazione può essere richiesta da un numero di componenti non inferiore a tre, tramite comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica cnfc@agenas.it. In tal caso il Responsabile convoca la seduta entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Le riunioni sono valide quando è assicurata la partecipazione della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono adottate, salvo quando sia richiesta una differente maggioranza, con la maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Responsabile.
4. Le riunioni possono svolgersi anche con la partecipazione, valida ai fini del computo della maggioranza di cui al precedente comma, di uno o più componenti in videoconferenza.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Osservatorio nazionale per la qualità della formazione continua in Sanità

5. I componenti che non possono presenziare alle riunioni devono comunicarlo con almeno tre giorni di anticipo all'indirizzo di posta elettronica cnfc@agenas.it, in modo da poter eventualmente consentire la revoca della riunione.
6. I componenti possono delegare un altro componente dell'ONFoCS in caso di loro assenza all'indirizzo di posta elettronica cnfc@agenas.it.
7. Possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, soggetti esterni all'ONFoCS, previo consenso della maggioranza dei componenti. Per tali soggetti, ove approvato dalla maggioranza dei componenti dell'ONFoCS, è previsto il rimborso delle spese di vitto, viaggio e soggiorno.
8. Su richiesta della maggioranza dei componenti dell'ONFoCS o su istanza di soggetti esterni, approvata dalla maggioranza dei componenti, l'ONFoCS può procedere ad audizioni di provider, enti o soggetti pubblici e/o privati senza rimborso delle eventuali spese di missione.

Articolo 5

(Gruppi di lavoro)

1. L'ONFoCS può procedere all'istituzione di gruppi di lavoro su determinati temi, specificandone la finalità, le modalità operative e il termine per il completamento dei lavori e individuandone il referente, con funzioni di coordinamento.
2. Qualora si richieda una particolare competenza, nei gruppi di lavoro possono essere coinvolti esperti esterni, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 7 del presente Regolamento, previa autorizzazione del Responsabile.
3. Le riunioni dei gruppi di lavoro sono verbalizzate secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Osservatorio nazionale per la qualità della formazione continua in Sanità

Articolo 6 (Verbali)

1. Per ogni riunione dell'ONFoCS e dei gruppi di lavoro viene redatto un verbale, che deve essere letto, approvato e sottoscritto dal Responsabile dell'ONFoCS entro e non oltre la riunione successiva.
2. Qualora nella espressione di pareri o decisioni non si consegua un giudizio unanime, nel verbale viene dato riscontro circostanziato delle eventuali posizioni di minoranza e delle motivazioni di eventuali astensioni espresse dai componenti nella votazione.
3. Ai verbali delle riunioni è allegato il foglio di presenza che attesta la partecipazione ai lavori dell'ONFoCS.
4. Gli atti, i pareri e le decisioni dell'ONFoCS vengono trasmessi a cura del Responsabile alla CNFC, per il seguito di competenza.

Articolo 7 (Archiviazione e diffusione dei documenti)

1. I verbali delle attività dell'ONFoCS e i documenti allegati sono archiviati a cura del Segretario della CNFC o, ove individuato, dal Segretario dell'ONFoCS.
2. I documenti di cui al comma precedente sono disponibili per i componenti dell'ONFoCS, ma non possono essere diffusi senza una specifica autorizzazione del Responsabile.
3. L'eventuale diffusione o pubblicazione dei documenti, anche tramite *web*, è decisa di volta in volta dall'ONFoCS.

Articolo 8 (Definizione del programma annuale e del Rapporto)

1. L'ONFoCS approva su proposta del Responsabile, entro la fine dell'anno precedente, il Piano annuale di lavoro per l'anno successivo, che viene predisposto tenendo conto della normativa vigente e delle eventuali indicazioni della CNFC.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Osservatorio nazionale per la qualità della formazione continua in Sanità

2. Ove ritenuto necessario per la migliore attuazione delle attività da svolgere ed in caso di nuove indicazioni da parte della CNFC, l'ONFoCS può apportare in qualsiasi momento integrazioni e/o modifiche al citato Piano.
3. L'ONFoCS produce la documentazione di propria competenza in tempi utili per la stesura della Relazione annuale sullo stato di applicazione dell'ECM della CNFC.
4. L'ONFoCS, entro il 31 marzo dell'anno successivo approva, su proposta del Responsabile, la Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

Articolo 9

(Rapporti con gli Osservatori regionali)

1. L'ONFoCS opera in stretta collaborazione con la rete degli Osservatori regionali sulla formazione continua per l'armonizzazione, lo sviluppo e il supporto delle attività di valutazione della qualità formativa. A questo fine promuove l'organizzazione di una Conferenza annuale della rete degli Osservatori regionali e la realizzazione di iniziative di monitoraggio delle attività svolte dagli Osservatori regionali.
2. Per le verifiche e i controlli delle attività formative svolte dai provider, l'ONFoCS supporta lo sviluppo integrato di dati, strumenti e flussi informativi utilizzati dalla rete degli Osservatori regionali.

Articolo 10

(Segnalazioni)

1. Per segnalazioni si intendono possibili carenze qualitative degli eventi formativi rilevate dalla Commissione nazionale per la formazione continua, dal Comitato di Garanzia o da persone fisiche e giuridiche esterne alla CNFC.
2. La Segreteria della CNFC sottopone il caso segnalato alla prima riunione utile dell'ONFoCS che, sulla base della segnalazione, può decidere:
 - a) l'archiviazione della pratica;
 - b) la richiesta di una valutazione tecnico-scientifica da parte di un componente dell'ONFoCS;



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Osservatorio nazionale per la qualità della formazione continua in Sanità

- c) l'invio al provider di una richiesta di chiarimenti e/o di documentazione integrativa;
 - d) l'effettuazione di una visita di verifica presso un evento erogato dal provider o presso la sede del provider, secondo quanto disposto dall'art. 11 del presente Regolamento.
3. Nel caso in cui l'ONFoCS assuma le decisioni di cui alle lettere b), c) e d), l'esito viene portato nuovamente all'esame della prima riunione utile dell'Osservatorio Nazionale, per l'adozione degli atti di competenza.

Articolo 11

(Verifiche della qualità)

1. Le verifiche sulla qualità vengono effettuate dai componenti dell'ONFoCS avvalendosi del supporto del personale della Segreteria della CNFC, secondo quanto disposto dall'art. 83 dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 e dal *Manuale delle verifiche dei provider* di cui all'art. 2, comma 1, lettera v) del menzionato Accordo.
2. Le verifiche vengono effettuate a campione o sulla base delle segnalazioni di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
3. Le verifiche a campione possono essere concordate con il provider e possono avere ad oggetto sia la valutazione qualitativa dell'evento che l'organizzazione del provider. Tali verifiche sono effettuate presso il luogo di svolgimento di un evento formativo e/o presso la sede del provider.
4. Le verifiche decise sulla base delle segnalazioni di cui all'art. 10 del presente Regolamento sono svolte tenendo conto dell'ordine cronologico e della determinatezza, gravità e urgenza della segnalazione. Tali verifiche si svolgono di norma presso la sede di un evento formativo e anch'esse possono avere ad oggetto sia la valutazione qualitativa dell'evento sia l'organizzazione del provider. Le verifiche su segnalazione che si svolgono presso la sede di svolgimento di eventi formativi non sono concordate con il provider.
5. In entrambi i casi, ove non sia possibile la partecipazione alle verifiche di un componente dell'Osservatorio, il personale della Segreteria della CNFC procede alla visita e,



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Osservatorio nazionale per la qualità della formazione continua in Sanità

successivamente, trasmette la documentazione della verifica effettuata a un componente dell'ONFoCS per la rispettiva valutazione.

6. Nel caso previsto dal precedente comma, il componente che ha ricevuto la documentazione completa l'istruttoria e sottopone la documentazione all'ONFoCS nella prima riunione utile.
7. Nel caso in cui la verifica abbia ad oggetto un evento FAD, la stessa è eseguita da un componente dell'ONFoCS, che esamina l'evento formativo, svolge l'istruttoria e sottopone il caso e la relativa documentazione alla prima riunione utile. Nei casi in cui l'ONFoCS lo ritenga necessario al fine di verificare gli aspetti tecnico-scientifici dell'offerta formativa FAD, la verifica ha luogo presso la sede del provider secondo le modalità descritte nei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, in quanto compatibili.
8. Nelle more dell'approvazione del citato *Manuale delle verifiche dei provider* da parte della CNFC, l'ONFoCS approva il modello del verbale di verifica, che deve contenere una specifica *check-list* inerente ai requisiti e ai punti da verificare, nonché alle relative modalità di valutazione.

Articolo 12

(Proposta di avvio del procedimento sanzionatorio)

1. L'ONFoCS trasmette gli atti alla CNFC per l'eventuale avvio del procedimento sanzionatorio in tutti i casi in cui, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza sulla qualità dei contenuti degli eventi formativi, ravvisi che il comportamento del provider integri una delle violazioni previste dalla vigente normativa in materia di ECM.

Articolo 13

(Norme transitorie e finali)

1. Nelle more dell'approvazione del *Manuale delle verifiche dei provider* di cui all'art. 2, comma 1, lettera v) dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, si applicano le norme previste dall'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 e dall'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012, nonché le decisioni della CNFC in materia di visite in loco.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Osservatorio nazionale per la qualità della formazione continua in Sanità

2. Il presente Regolamento può essere modificato in qualsiasi momento a maggioranza dei componenti su proposta motivata del Responsabile o di almeno tre componenti.

Roma, 13/07/2017

Il Responsabile

Dott. Corrado RUOZI